


*Istituzione del Mercato contadino di vendita diretta di
prodotti agricoli e approvazione del Regolamento e
Disciplinare*



COMUNE DI SPILIMBERGO

*Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato
contadino di vendita diretta di prodotti agricoli.*

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Con il presente Regolamento viene istituito il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, denominato "MERCATO CONTADINO".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dalla L.R. 4/2010, nonché dal presente Regolamento e dall'allegato Disciplinare.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato agricolo non è assoggettato alla disciplina sul commercio al dettaglio di cui alla L.R. 29/2005, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

Art. 2
(Finalità del mercato)

Il mercato contadino di Spilimbergo si caratterizza in quanto volto a:

- a) favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
- b) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli attraverso l'eliminazione di intermediari;
- c) promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- d) tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna garantendo ai produttori la corresponsione di un prezzo equo;
- e) garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità - prezzo;
- f) garantire la tracciabilità dei prodotti a garanzia della provenienza e la trasparenza dei relativi prezzi;
- g) favorire la diffusione dei prodotti biologici e di qualità;
- h) ridurre i tempi di trasporto delle merci;

Art. 3
(Gestione del mercato)

1. L'organizzazione e la gestione del mercato contadino sono svolte dal Comune di Spilimbergo, che esercita, altresì, le seguenti attività:
 - a) gestisce le strutture prefabbricate in legno utilizzate dagli imprenditori e concesse in comodato dall'E.R.S.A.;
 - b) predispone la graduatoria per la partecipazione delle imprese richiedenti;
 - c) individua i calendari di presenza degli operatori;
 - d) gestisce i rapporti con l'A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale;
 - e) rilascia la documentazione per l'esercizio dell'attività di vendita;
 - f) può promuovere eventi divulgativi e promozionali connessi ai prodotti territoriali;
 - g) vigila sul regolare svolgimento del mercato, sull'osservanza del presente Regolamento e dell'allegato Disciplinare;

Art. 4
(Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato)

1. Possono partecipare al mercato contadino gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nelle Province di Pordenone e Udine;
 - b) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001.
3. L'attività all'interno del mercato agricolo di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 5

(Prodotti agricoli in vendita)

1. Nel mercato agricolo è consentita la vendita dei prodotti agricoli di cui all'art. 2, comma 6, dell'allegato Disciplinare provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli confacenti a quanto previsto nell'allegato Disciplinare, nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria e degli alimenti, nonché dell'etichettatura.
3. All'interno del mercato contadino è consentito l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente all'affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 6

(Caratteristiche del mercato di vendita diretta prodotti agricoli)

1. Il mercato contadino è ubicato in Corte Europa a Spilimbergo e dispone di venti posti, distribuiti su dieci strutture prefabbricate in legno.
2. La frequenza e la giornata di svolgimento del Mercato sono determinate mediante apposita ordinanza sindacale. Sempre con ordinanza sindacale, per comprovate esigenze, possono essere previste modifiche temporanee, deroghe o limitazioni momentanee d'orario, nonché il calendario annuale delle giornate in cui il mercato non si svolge per la concomitanza con festività nazionali e/o locali.
3. Il mercato contadino ha inizio alle ore 8.00 e termina alle ore 13.00 del medesimo giorno, salve diverse disposizioni da adottare con ordinanza del Sindaco.
4. Lo stazionamento in Corte Europa di furgoni ed automezzi adibiti al trasporto, al carico e allo scarico dei prodotti posti in vendita, stante la particolare natura del luogo, va adeguatamente modulato, nel rispetto delle indicazioni dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Spilimbergo.
5. Ad ultimazione delle operazioni di scarico delle merci gli automezzi degli operatori devono essere parcheggiati al di fuori dell'area del mercato.
6. I posteggi del mercato non occupati vengono assegnati direttamente mediante spunta alle imprese agricole che seguono nella graduatoria o in carenza, redistribuite tra le imprese già assegnatarie.

Art. 7

(Partecipazione al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli)

1. L'ammissione al mercato è subordinata alla previa presentazione al Comune di copia della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, della domanda di partecipazione al mercato, nonché della scheda descrittiva dell'azienda.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata anche in forma cumulativa da parte di associazioni di produttori o di categoria.
3. La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato contadino e l'integrale accettazione del presente Regolamento e dell'allegato Disciplinare.
4. Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Nel caso in cui il numero delle istanze fosse inferiore al numero dei posteggi, potranno essere accolte anche domande presentate fuori termine. In tal caso le assegnazioni dei posteggi disponibili verranno effettuate in base al criterio della priorità di presentazione della domanda di partecipazione.

6. Qualora il numero delle istanze fosse superiore al numero dei posteggi, il Comune valuta le caratteristiche delle singole imprese e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri e ai punteggi di cui all'art. 17 del presente Regolamento, redigendo apposita graduatoria delle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione.
7. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 novembre ed è valida esclusivamente per l'anno successivo.
8. L'assegnazione dei 20 posteggi del mercato contadino è articolata secondo il seguente prospetto:
 - n. 8 posteggi ad imprese che presentano domanda di partecipazione in forma collettiva;
 - n. 12 posteggi ad imprese che presentano domanda di partecipazione in forma individuale.
9. Qualora le domande di partecipazione collettiva o individuale fossero inferiori al numero dei posteggi disponibili per la rispettiva tipologia di partecipazione nel relativo settore, gli stessi possono essere assegnati in contrasto con la suddivisione prevista (n. 8 forma collettiva e n. 12 forma individuale) una volta soddisfatte tutte le eventuali richieste per le specifiche forme di partecipazione.
10. In via transitoria, per il primo anno di istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. La graduatoria viene redatta secondo le modalità del presente articolo entro i successivi 10 giorni.
11. Le imprese partecipanti sono tenute a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio e nella scheda descrittiva dell'azienda.

Art. 8

(Attività correlate alla vendita di prodotti agricoli)

1. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta possono svolgersi attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
2. In tali occasioni è consentita la partecipazione di operatori commerciali ed artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

Art. 9

(Prezzi ed etichettatura)

1. Ogni singolo operatore ammesso alla vendita diretta nel mercato è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico, mediante apposito supporto informativo, i dati in ordine alla denominazione dell'azienda, alla sua provenienza, ai prodotti commercializzati, ai prezzi giornalieri di vendita per tipologia di prodotto, nonché ottemperare alla vigente normativa sull'etichettatura.
2. Gli operatori ammessi alla vendita diretta nel mercato hanno l'obbligo di praticare prezzi (per la stessa tipologia di prodotto), inferiori del 30% rispetto a quelli indicati dal servizio SMS CONSUMATORI, o, in assenza del servizio, inferiori del 30% rispetto ai valori medi regionali di riferimento.

Art. 10

(Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto)

1. Il mercato contadino di vendita diretta si svolge nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui ai Regolamenti CE nn. 852/2004 e 853/2004.
2. Le strutture e i locali adibiti alla vendita di alimenti devono essere mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare l'intrusione di animali infestanti e rischi di contaminazione.
3. In particolare vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - i produttori devono adottare ogni precauzione atta a garantire l'igiene e la salubrità dei prodotti posti in vendita, nonché la loro integrità;
 - le superfici a contatto con il cibo devono essere mantenute pulite e, se necessario, disinfettate;
 - i produttori devono disporre di appropriati impianti o attrezzature atte a mantenere in adeguate condizioni di temperatura i cibi e le bevande;
 - i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione;

- durante lo svolgimento del mercato i prodotti posti in vendita devono essere conservati all'interno delle cassette prefabbricate in modo tale che siano protetti dagli agenti atmosferici.

Art. 11

(Obblighi a carico degli operatori)

1. Le ditte presenti al mercato hanno l'obbligo di esporre sul chiosco adibito a posteggio il logo di identificazione visiva relativa all'immagine del "Mercato contadino" fornito dall'E.R.S.A.
2. Le imprese che ricevono in uso i chioschi sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 1803 e successivi del codice civile.
3. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area destinata alla vendita.
4. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
5. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve conferire i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività negli appositi contenitori a ciò preposti. I chioschi e l'area circostante dovranno essere lasciati sgombri e puliti.
6. La partecipazione al mercato contadino avviene nel rispetto delle vigenti norme fiscali, sanitarie e amministrative.
7. Le ditte partecipanti al mercato non possono lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Art. 12

(Attività di vigilanza)

1. La Polizia Municipale vigila sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del Regolamento, del Disciplinare e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.
2. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale".

Art. 13

(Sospensione della partecipazione al mercato)

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate.
2. E' possibile sospendere/interrompere la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi:
 - decesso del titolare dell'azienda o per gravi impedimenti familiari debitamente documentati;
 - cessazione dell'attività agricola;
 - cessazione o insufficienza della produzione agricola;
 - motivi di salute o altre cause debitamente motivate.
3. La sospensione dell'attività va comunicata al Comune con preavviso di almeno 10 giorni, salvo eventi imprevedibili.
4. All'azienda che non ottemperi a quanto previsto dal Disciplinare o dal presente Regolamento viene assegnato, a mezzo di lettera raccomandata con a/r o consegnata a mano, un termine non inferiore a 10 giorni per provvedere a conformare l'attività.
5. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Comune dispone la sospensione dell'impresa dalla partecipazione al mercato.
6. In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere, non prima di sei mesi, l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, previa dimostrazione di avere rimosso le cause che hanno portato alla sospensione dalla partecipazione al mercato.

Art. 14

(Esclusione dal mercato)

1. Il Comune dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato mediante comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dal Comune entro i termini stabiliti;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
- danneggiamento del chiosco adibito a posteggio per fatti imputabili al concessionario;
- utilizzo del chiosco per fini diversi da quelli consentiti;
- assenza reiterata dal mercato senza giustificato motivo;
- motivi di pubblica utilità.

Art. 15

(Istituzione di mercati agricoli da parte di soggetti privati)

1. I mercati agricoli di vendita diretta istituiti da soggetti privati su aree di proprietà privata sono subordinati al rilascio di autorizzazione comunale.
2. Il promotore in possesso del titolo di conduzione dell'area da destinare al mercato inoltra apposita istanza al Comune, chiedendo l'autorizzazione a costituire il mercato.
3. Le richieste di autorizzazione, complete in ogni loro parte, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, si intendono accolte.
4. Ogni impresa agricola che intenda partecipare facendo attività di vendita diretta all'interno dell'area prescelta per il mercato è tenuta ad inoltrare al Comune denuncia di inizio attività.
5. Per quanto non espressamente acclarato dal presente Regolamento e dal Disciplinare di mercato, si rimanda alla normativa vigente sulla vendita diretta.

Art. 16

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni del Disciplinare e del presente Regolamento, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di esclusione dal mercato agricolo, vengono punite con una sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro.
2. La sanzione viene comminata secondo le modalità e procedure della legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 17

(Criteri e punteggi)

1. La graduatoria annuale che definisce tra le aziende agricole il titolo di priorità per la partecipazione al mercato contadino di Spilimbergo viene determinata sommando i punteggi riportati dalle singole voci seguente prospetto:

	Criteri	Punti
1	Domanda di partecipazione cumulativa di più imprese che garantisca la presenza per tutto l'anno di n. 8 posteggi.	50
2	Domanda di partecipazione di singola impresa che garantisca la presenza per tutto l'anno.	20
3	Domanda di partecipazione di singola impresa che garantisca la presenza per un massimo di sei mesi l'anno.	10
4	Domanda di partecipazione di singola impresa che garantisca la presenza per un massimo di tre mesi l'anno.	5
5	Domanda di partecipazione di singola impresa con sede a Spilimbergo.	20
6	Domanda di partecipazione di singola impresa con sede in uno dei comuni del mandamento spilimberghese (ovvero Sequals, Meduno, Pinzano al Tagliamento, S. Giorgio alla Richinvelda, Travesio, Clauzetto, Castelnovo del Friuli, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Vito d'Asio nonché Vivaro).	12

7	Domanda di partecipazione di singola impresa con sede nella Provincia di Udine e di Pordenone non ricadente nei territori di cui ai punti 5 e 6.	8
8	Domanda di partecipazione di singola impresa per la vendita di prodotti non ancora presenti nel mercato agricolo.	15
9	Domanda di partecipazione di singola impresa per la vendita di prodotti biologici.	6
	Domanda di partecipazione di singola impresa per la vendita di prodotti DOP, IGP, DOCG e DOC.	6

2. Le fattispecie di cui al punto 9 sono tra loro alternative e pertanto i relativi punteggi non sono tra loro cumulabili.

Art. 18
(Validità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune.

**Disciplinare del mercato contadino riservato alla vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli**

Art. 1
(Preambolo)

1. Il mercato contadino costituisce un servizio di interesse pubblico per la collettività ed è volto a dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali aventi un diretto legame con il territorio di produzione.
2. Il mercato persegue, altresì, la finalità di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Art. 2
(Caratteristiche del mercato)

1. Il prodotto reperibile al mercato deve provenire esclusivamente da produzioni del territorio delle Province di Udine e Pordenone.
3. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati di provenienza aziendale e, nel limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato.
4. Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).
5. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.
6. La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:
 - ortofrutticoli freschi
 - ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi);
 - uva, vino, sidro ed aceto;
 - uova;
 - liquori tradizionali;
 - latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt);
 - carni e derivati;
 - prodotti ittici;
 - salumi;
 - olio extra vergine di oliva;
 - miele e derivati;
 - erbe officinali, aromatiche e loro derivati;
 - piante e fiori;
 - cereali;
 - farine e prodotti macinati;
 - prodotti biologici.

Art. 3
(Obblighi a carico dei produttori)

1. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.
2. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni, di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
 - assenza nell'alimentazione di farine animali, escluse le categorie previste;
 - utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale);
 - assenza di trattamenti ormonali agli animali.
3. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo. L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione

dell'azienda e con l'elenco dei prodotti venduti ed i relativi prezzi.

4. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
5. L'imprenditore deve essere a conoscenza delle principali norme igienico-sanitarie, nonché in materia di etichettatura, di tracciabilità e di gestione dei rifiuti.
6. Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti.
7. Al fine di limitare la produzione di rifiuti i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e l'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta.
8. Prima di lasciare il posto assegnato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso.

Art. 4

(Requisiti valorizzanti del mercato)

1. Sono considerati requisiti valorizzanti del mercato:
 - la predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
 - la messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio;
 - l'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
 - l'organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona;
 - il produttore potrà proporre al cliente una borsa per la spesa in vimini, tessuto o altro materiale con il logo dell'azienda